

Prot. n.154/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 4 Aprile 2013

Oggetto: **Art. 1, comma 250, della Legge n. 228/2012 – Modifiche alla disciplina della indennità di disoccupazione ASpl e mini- ASpl – Istruzioni dell'INPS**

la Direzione Generale dell'INPS ha illustrato le modifiche apportate alla disciplina della indennità di disoccupazione ASpl e mini-ASpl introdotta dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92

Con l'allegata circolare n. 37 del 14 marzo 2013, la Direzione Generale dell'INPS ha illustrato le modifiche apportate dall'art. 1, comma 250, lettere a), b), c), d), e), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla disciplina dell'indennità di disoccupazione ASpl e mini-ASpl, introdotta dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Nello specifico, la predetta Direzione Generale, ad integrazione delle istruzioni contenute nella circolare n. 142 del 18 dicembre 2012, fornisce i chiarimenti di seguito sintetizzati.

DURATA DELLA INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ASPI – L'art. 1, comma 250, lettera a), della Legge n. 228/2012, ha modificato le lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012, concernenti la durata dell'indennità ASpl a regime, e cioè dal 1° gennaio 2016, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione che si verificheranno a partire da tale data.

La nuova formulazione prevede che al periodo massimo di durata dell'indennità (che sarà di dodici mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquantacinque anni e di diciotto mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni) andranno detratti i periodi di prestazione eventualmente già fruiti, sia a titolo di indennità ASpl che di mini-ASpl, negli ultimi dodici o diciotto mesi, antecedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

DURATA DELLA INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE MINI-ASPI – Alla lettera c), l'art. 1, comma 250, della Legge n. 228/2012, ha inoltre modificato il comma 21 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012, relativo alla durata dell'indennità di disoccupazione mini-ASpl.

Tenuto conto del nuovo testo di tale comma, l'INPS precisa che l'indennità viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e che, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Qualora, invece, la corresponsione di una precedente indennità mini-ASpl sia stata fruita parzialmente, poiché interrotta per rioccupazione del beneficiario prima della fine del periodo di durata spettante, possono essere computati, ai fini di un'eventuale nuova indennità mini-ASpl, anche i periodi di contribuzione residui presi in considerazione per la precedente prestazione parziale, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della stessa prima indennità. Questi periodi di contribuzione residui devono ovviamente ricadere nei dodici mesi precedenti la data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.

SOSPENSIONE DELLA INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE MINI-ASPI – Sempre con riferimento all'indennità mini-ASpi, l'art. 1, comma 250, della Legge n. 228/2012, alla lettera d), sopprime il richiamo, contenuto nel comma 22 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012, al comma 15 della stessa legge, che prevede, in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, la sospensione fino ad un massimo di sei mesi dell'indennità in godimento.

Pertanto, nell'ipotesi di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore dell'indennità mini-ASpi, quest'ultima è sospesa fino ad un massimo di cinque giorni, secondo il dettato dell'art. 2, comma 23, della Legge n. 92/2012.

APPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA NON AGRICOLA – Infine, alla lettera e), l'art. 1, comma 250, della Legge n. 228/2012, aggiunge, nell'art. 2 della Legge n. 92/2012, il comma 24-bis, ai sensi del quale alle prestazioni collegate all'Assicurazione Sociale per l'Impiego si applicano – salvo diversa previsione ed in quanto compatibili – le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

